



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

Oggetto: **Concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo della superficie di 20.773 m² in Località Cala Vinagra nel mare territoriale antistante l'Isola di San Pietro, per il posizionamento di una tonnara fissa. Approvazione degli esiti della procedura in favore della Tonnare Sulcitane S.r.l. e autorizzazione all'anticipata occupazione e uso.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca concernenti la regolamentazione, le autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza, relative al demanio marittimo e al mare territoriale;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, supplemento ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015 recante "Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale definita con decreto presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”;

VISTO il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale al dott. Giorgio Pisanu sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2057/80 del 24 novembre 2013 che disciplina il procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime per il posizionamento di impianti di tonnara nel mare territoriale della Sardegna;

VISTO il Decreto della Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11779 del 29 maggio 2018 che ha disposto che, con decorrenza dall'annualità 2018, possono essere autorizzati alla cattura bersaglio del tonno rosso anche gli impianti di cui alla parte (b) dell'Allegato C al decreto ministeriale 17 aprile 2015, tra i quali è ricompreso anche l'impianto “Cala Vinagra” – Carloforte nel mare prospiciente l'isola di San Pietro (SU);

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura protocollo n. 21975 del 7 novembre 2018 recante “*Esiti dell'iter istruttorio di cui al Decreto direttoriale n. 11779 del 29 maggio 2018*”, con il quale è stato formulato l'elenco degli operatori che, in relazione all'espletamento del pertinente iter istruttorio, sono risultati conformi ai requisiti tecnico-amministrativi di cui al combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo unico del decreto direttoriale n. 11779 del 29 maggio 2018 e, in particolare, la Tonnare Sulcitane s.r.l. è risultata l'unico operatore ammesso per l'impianto “Cala Vinagra” di Carloforte;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

VISTA la Determinazione n. 6976/228 del 24 aprile 2019 con la quale è stata approvata l'anticipata occupazione dello specchio acqueo in località Cala Vinagra per il posizionamento della tonnara fissa a favore della Tonnare Sulcitane s.r.l., nelle more della sottoscrizione dell'atto pubblico di concessione, da effettuarsi dopo aver acquisito il parere della locale Capitaneria di Porto e l'autorizzazione doganale ex art. 19 D.Lgs. 374/1990 e dopo che la Tonnare Sulcitane s.r.l. abbia adempiuto alla rimozione dal sito dei residui della vecchia tonnara, come da richiesta dell'autorità marittima, e alla costituzione di un deposito cauzionale ai sensi del Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale n. 2057/80 del 26 novembre 2013;

VISTA la Determinazione n. 7381/Det/235 del 6 maggio 2019 con la quale, in seguito alla richiesta della Tonnare Sulcitane s.r.l., è stata disposta la rettifica della posizione della tonnara indicata nella Determinazione n. 6976/228 del 24 aprile 2019, individuando i seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
CROCE	39° 10' 34''	8° 14' 22''
PEDALE	39° 10' 03''	8° 14' 30''
BOA	39° 10' 53''	8° 14' 17''
ISOLA:		
A	39° 10' 32''	8° 14' 13''
B	39° 10' 34''	8° 14' 12''
C	39° 10' 36''	8° 14' 24''
D	39° 10' 34''	8° 14' 25''

VISTA l'istanza protocollo RAS n. 1945 del 4 febbraio 2020 con la quale la Tonnare Sulcitane s.r.l. ha comunicato la fine delle operazioni di bonifica del sito di Cala Vinagra dai residui della vecchia tonnara, come prescritto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte con foglio protocollo n. 2853 del 2 maggio 2019, e chiesto il rilascio dell'atto di concessione definitivo per il posizionamento della tonnara fissa;

VISTA la nota protocollo RAS n. 2936 del 19 febbraio 2020 con la quale la Tonnare Sulcitane s.r.l. ha specificato che gli specchi acquei per i quali si richiede l'atto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

definitivo sono quelli indicati nel Modello di domanda D1 assunto al protocollo RAS con il n. 9894 del 21 giugno 2018, corrispondenti a quelli indicati nella Determinazione n. 7381/Det/235 del 6 maggio 2019;

VISTA l'autorizzazione ex art. 19 decreto legislativo 374/90 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli protocollo n. 14065 del 28 agosto 2019;

VISTO il nulla osta rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo con foglio prot. n. 1737 del 24 marzo 2020, assunto al protocollo RAS con n. 4910 del 25.03.2020, con riferimento ai profili di sicurezza della navigazione marittima, salvaguardia della vita umana in mare, polizia marittima e normativa in materia di pesca;

PRESO ATTO che la Tonnare Sulcitane s.r.l., a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti nell'atto di concessione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, in data 28 aprile 2020 ha stipulato con la società Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Agenzia 021, la polizza fideiussoria n. 2287605 dell'importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), in conformità al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale n. 2057/DecA/80 del 26 novembre 2013, in favore dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca e acquacoltura. La polizza fideiussoria ha validità di dieci anni, dal 28 aprile 2020 al 28 aprile 2030;

CONSIDERATO che la Tonnare Sulcitane s.r.l. dovrà corrispondere un canone annuo da calcolarsi ai sensi del Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell'articolo 3, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n.400, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'adeguamento ISTAT;

PRESO ATTO che la Tonnare Sulcitane s.r.l. ha già versato il canone dovuto per l'anno 2020 per lo specchio acqueo in località Cala Vinagra, pari alla misura minima applicabile;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli esiti della procedura istruttoria e all'approvazione della concessione di uno specchio acqueo della superficie di 20.773 m² nel mare territoriale circostante l'isola di San Pietro, in località Cala Vinagra, per il posizionamento della tonnara fissa denominata "Cala Vinagra" a favore di Tonnare Sulcitane s.r.l.;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

RITENUTO altresì, di non poter, allo stato attuale, procedere alla firma dell'atto pubblico a causa delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19;

VALUTATO pertanto, di dover procedere al rilascio di un'autorizzazione all'anticipata occupazione e uso ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione dello specchio acqueo richiesto, nelle more che le condizioni connesse all'emergenza epidemiologica consentano la stipula dell'atto in presenza, al fine di non penalizzare la Società richiedente per il dilatarsi dei tempi per la stipula dell'atto pubblico

DETERMINA

ART. 1 E' approvata la concessione demaniale marittima a favore della Tonnare Sulcitane s.r.l. codice fiscale e partiva IVA 02794310926, iscritta al Registro delle imprese di Cagliari con il n. 224644, avente sede legale in Portoscuso, degli specchi acquei ubicati nel tratto di mare territoriale antistante l'isola di San Pietro, come individuati al successivo art. 2, per il posizionamento della tonnara fissa denominata "Cala Vinagra".

ART. 2 Gli specchi acquei, della superficie totale di 20.773 m², sono individuati dai punti di seguito riportati, le cui coordinate sono espresse nel sistema WGS84:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
CROCE	39° 10' 34''	8° 14' 22''
PEDALE	39° 10' 03''	8° 14' 30''
BOA	39° 10' 53''	8° 14' 17''
ISOLA:		
A	39° 10' 32''	8° 14' 13''
B	39° 10' 34''	8° 14' 12''
C	39° 10' 36''	8° 14' 24''
D	39° 10' 34''	8° 14' 25''



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

- ART. 3** La concessione d'uso e occupazione dello specchio acqueo avrà validità dal giorno di stipula dell'atto di concessione, per la durata di anni 10. L'occupazione avrà carattere stagionale, con un periodo di effettivo utilizzo dal 15 aprile al 31 luglio di ciascun anno.
- ART. 4** L'atto formale sarà stipulato in forma pubblica amministrativa tramite ufficiale rogante presente all'interno dell'amministrazione non appena le condizioni connesse all'emergenza epidemiologiche da COVID-19 lo permetteranno.
- ART. 5** Prima di iniziare le operazioni per il posizionamento della tonnara e al termine delle operazioni di salpamento il Concessionario deve interessare il competente ufficio della Capitaneria di Porto per l'emanazione degli avvisi ai naviganti e le prescrizioni che esso riterrà di imporre.
- ART. 6** La Tonnare Sulcitane s.r.l. è tenuta a richiedere ogni ulteriore nulla-osta e/o autorizzazione previsti dalla vigente normativa, osservando direttamente ogni onere ed obbligo conseguente.
- ART. 7** Al termine di ogni stagione di pesca la società concessionaria sgombera a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, sia in superficie sia sul fondale.
- ART. 8** La concessionaria trasmette all'amministrazione concedente, al termine di ogni campagna di pesca, una dettagliata relazione contenente i dati sulle catture, sulla manodopera impiegata e sull'andamento in generale della campagna stessa.
- ART. 9** Al termine del periodo di concessione la concessionaria riconsegna lo specchio acqueo al pristino stato all'amministrazione concedente.
- ART. 10** La concessione è rilasciata entro i limiti di spazio e di tempo, gli usi e le facoltà risultanti dal presente atto. Qualsiasi eventuale modifica del posizionamento della tonnara o variazione nell'estensione dell'area concessa o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta e preventivamente autorizzata dall'amministrazione concedente.
- ART. 11** E' fatto divieto alla concessionaria di subconcedere i beni in concessione a terzi, sia parzialmente che a titolo gratuito.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Pesca e Acquacoltura

- ART. 12** La presente concessione può essere revocata in qualsiasi momento per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per le altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione concedente.
- ART. 13** L'amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario dalla concessione nelle ipotesi stabilite dall'art. 47 del codice della navigazione.
- ART. 14** La concessionaria solleva l'amministrazione regionale e le amministrazione dello Stato interessate al demanio marittimo da qualsiasi obbligo nonché da qualsiasi intervento, di diversa natura e genere, presente e futuro, per eventuali danni o molestie che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, cose e terzi in genere inconseguenza della presente concessione.
- ART. 15** Nell'ipotesi in cui la garanzia fideiussoria prestata perda efficacia per cause non imputabili all'amministrazione regionale, la concessionaria è responsabile in solido per tutti gli adempimenti altrimenti coperti dalla garanzia fideiussoria stessa.
- ART. 16** Per quanto non contenuto nel presente atto si richiama per intero la disciplina contenuta nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione.

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna digitale ed è trasmessa alla tonnare Sulcitane s.r.l. e, per il tramite della Direzione Generale, all'Assessore dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore del Servizio
Giorgio Pisanu

Firmato digitalmente da

**GIORGIO
PISANU**